

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 030/CGF– RIUNIONE DEL 16 AGOSTO 2013**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Gianfranco IADECOLA, Dott. Luigi IMPECIATI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Leonardo SALVEMINI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DEL CALC. FERRARIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FERRARIO STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Stefano FERRARIO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 9.7.2013 (284/4 pf 13-14/BLP) di seguito parzialmente trascritto: *“B) GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010-2011: BENASSI Massimiliano ..., CASSANO Mario ..., FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa, GERVASONI Carlo ..., MAURI Stefano ..., ROSATI Antonio ... e ZAMPERINI Alessandro, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di procurare al gruppo degli zingari contatti con calciatori delle due compagini finalizzati all'alterazione del risultato della gara; GERVASONI per aver messo a sua volta in contatto il gruppo degli “Zingari” con ZAMPERINI per il medesimo fine; ZAMPERINI per aver contattato MAURI e FERRARIO, anche in nome e per conto del gruppo degli zingari, proponendo loro l'alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; MAURI per aver aderito all'accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro; FERRARIO per aver aderito all'accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso, coinvolgendo BENASSI e ROSATI che, a loro volta, aderivano alla proposta illecita, percependo tutti e tre, al fine anzidetto, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica ...”.*

Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.N.D., la Procura Federale ha formulato nei confronti di Ferrario la seguente richiesta di sanzione: *“squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata:*

squalifica di 3 anni per l'illecito sportivo + 6 mesi per l'aggravante, in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica”.

All'esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 10/CDN del 2.8.2013, relativamente alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011, derubricata l'originaria incolpazione del Ferrario da illecito sportivo a quella meno grave della violazione dell'obbligo di tempestiva denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S., ha inflitto al medesimo calciatore la squalifica di mesi sei.

La Commissione, con riguardo alla posizione del Ferrario, ha accertato che il medesimo aveva rifiutato di incontrare l'esponente del gruppo degli “Zingari” impegnato nel tentativo di alterazione della gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, manifestando allo Zamperini – che, quale interlocutore del medesimo gruppo criminale, lo aveva voluto incontrare per coinvolgerlo nell'illecito – la propria indisponibilità a svolgere un qualsiasi ruolo nel perfezionamento della *combine*. La Commissione ha infatti ritenuto che *“allo stato degli atti ... manca un qualunque riscontro esterno alla presunta e successiva attività del FERRARIO volta al coinvolgimento dei propri compagni alla consumazione dell'illecito. In proposito, si consideri che: - in quanto ultima gara di campionato, con il Lecce già salvo, i calciatori non sono andati in ritiro; - i calciatori del Lecce sono stati convocati presso l'Hotel Tiziano solo per il pranzo pre-gara; - FERRARIO ha incontrato ZAMPERINI presso l'Hotel Tiziano due giorni prima della gara; - FERRARIO, reduce da un infortunio, sapeva già di non giocare la gara del 22.5.2011 e, in quanto nemmeno convocato, non avrebbe avuto modo di incontrare i compagni prima della gara, effettivamente incontrati solo nel post-gara, in occasione dei festeggiamenti per la conseguita salvezza. FERRARIO, però, era a conoscenza del motivo dell'interessamento da parte di terzi alla gara, dal momento che – come già rilevato – ZAMPERINI gli disse che c'erano degli amici che volevano mettere dei soldi sulla gara (v. audizione 22.3.2012). Allo stato attuale, peraltro, non risultano neppure elementi di carattere indiziario che dimostrino il compimento da parte di FERRARIO, nei confronti di compagni di squadra, di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. La condotta ascritta a FERRARIO, pertanto, va derubricata nella meno grave ipotesi di omessa denuncia prevista dall'art. 7, comma 7, CGS e a tale titolo sanzionata”.*

Nei confronti di tale decisione hanno proposto appello sia la Procura federale che il Ferrario con rispettivi rituali atti di impugnazione.

Con il proprio articolato ricorso, la Procura federale, con riferimento alla posizione del calciatore Ferrario, ha riproposto l'impianto accusatorio esposto nell'atto di deferimento e sostenuto dinanzi alla C.D.N., rimarcando come i ripetuti contatti telefonici tra il Ferrario e lo Zamperini, prima e anche dopo lo svolgimento della gara, come pure gli incontri personali tra i medesimi durante la permanenza dello Zamperini nella città di Lecce, rappresentino la prova del coinvolgimento attivo del Ferrario nel perfezionamento dell'illecito. Sostiene la Procura federale che a smentire la ricostruzione posta dalla C.D.N. a fondamento della propria decisione concorrebbero le seguenti considerazioni: a) non sarebbe verosimile che il Ferrario, dopo avere ricevuto dallo Zamperini la proposta illecita nel corso dell'incontro del 20.5.2011 e dopo averla fermamente rigettata, possa avere avuto nel proseguo contatti telefonici così intensi come quelli registrati nei tabulati posti a base del deferimento e possa avere addirittura organizzato con lo Zamperini un cena a casa propria; b) non risulterebbe verosimile che tali contatti sarebbero stati provocati unilateralmente dallo Zamperini con la finalità di tenere sotto controllo la condotta del Ferrario nel timore che potesse adoperarsi per ostacolare l'iniziativa illecita; c) sarebbe al contrario dimostrato, dalla intensità di tali contatti e dalla localizzazione delle celle impegnate dalle utenze telefoniche di Ferrario e Zamperini, che il Ferrario abbia partecipato attivamente all'organizzazione della *combine*, tenendosi costantemente in contatto con lo Zamperini sia per il perfezionamento dell'accordo che per la successiva percezione del denaro (in particolare: i contatti del 18.5.2011 che avrebbero indotto la decisione del gruppo criminale di far partire per Lecce il corriere recante il denaro destinato agli artefici della *combine*; la localizzazione della cella impegnata dall'utenza telefonica dello Zamperini la sera del 19.5.2011 nell'area dove è ubicata la abitazione del Ferrario; i contatti del 20.5.2011 immediatamente successivi al momento in cui il cellulare dello Zamperini

aggancia la stessa cella telefonica del corriere ungherese incaricato di portare il denaro a Lecce; i ripetuti contatti del post gara). Sulla base di tali ragioni, la Procura federale ha chiesto che la Corte di giustizia federale riqualifichi la condotta del Ferrario per affermarne la responsabilità a titolo di illecito sportivo così come originariamente contestatogli nell'atto di deferimento, comminando al medesimo la squalifica di anni tre e mesi sei.

Con il proprio appello, il Ferrario, da parte sua, ha chiesto la riduzione della sanzione comminata sottolineando a proprio favore il contegno collaborativo osservato fin dalla prima audizione davanti alla Procura federale allorchè ammise autonomamente la propria responsabilità in ordine alla omessa tempestiva denuncia del tentativo perpetrato dallo Zamperini di coinvolgerlo nell'illecito sportivo. Inoltre, a dire del ricorrente, il deferimento ricevuto per la ben più grave ipotesi dell'illecito sportivo, in luogo di quella dell'omessa denuncia (che avrebbe dovuto naturalmente scaturire dalla ponderata valutazione della situazione), avrebbe sostanzialmente impedito al medesimo di accedere al rito dell'art. 23 C.G.S. (patteggiamento), avendo il predetto deferimento, così come proposto, alimentato l'interesse del Ferrario all'accertamento processuale della propria estraneità rispetto alla gravissima ipotesi di illecito contestatagli ed alla conseguente valutazione del proprio operato nei termini di gran lunga meno gravi rispetto all'ipotesi prevista e sanzionata dall'art. 7, comma 7, C.G.S.

Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 16.8.2013, il Procuratore federale ed il difensore del Ferrario hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate.

** ***** **

Le due impugnazioni proposte avverso la medesima decisione vanno preliminarmente riunite.

A giudizio di questa Corte, il ricorso della Procura federale, per quel che riguarda la posizione del calciatore Ferrario, non è meritevole di accoglimento dal momento che non risulta sussistano motivi sostanziali, o che siano stati introdotti ulteriori elementi, tali da indurre a discostarsi dalla decisione della C.D.N. Ed infatti, la ricostruzione che assegna al calciatore Ferrario il ruolo di interlocutore esclusivo, o quanto meno privilegiato, dello Zamperini per convincere i calciatori del Lecce ad aderire all'illecito volto ad alterare il risultato della gara Lecce/Lazio del 22.5.2011 non trova alcun riscontro concreto neanche a livello indiziario. A tale proposito, sembra opportuno evidenziare come il nominativo del Ferrario non sia stato mai speso dallo Gervasoni, dalle cui dichiarazioni è sostanzialmente scaturita l'indagine. Né sussistono elementi che possano indurre ad attribuire un particolare contenuto ai frequenti contatti telefonici, che pure ci sono stati, tra il Ferrario e lo Zamperini nei giorni che precedettero la gara ed in quelli immediatamente successivi se è vero che i due risultano essere amici da lunga data e che lo Zamperini, recatosi a Lecce, luogo di residenza del Ferrario, avrebbe potuto avere un naturale interesse, di natura squisitamente amicale, ad incontrare il Ferrario e ad organizzare con il medesimo eventi conviviali. Come pure non vi è alcuna prova, qualificata da un ragionevole grado di attendibilità, che al momento di tali contatti lo Zamperini fosse in compagnia di esponenti dell'organizzazione criminale che possano avere in qualche modo inciso sul contenuto del dialogo tra i due calciatori, coinvolgendo la posizione del Ferrario ed attribuendole un rilievo significativo nei riguardi del perfezionamento dell'illecito. In buona sostanza le risultanze dei tabulati telefonici, sulla base dei quali la Procura federale ha articolato la propria ipotesi accusatoria, costituiscono prova esclusivamente dell'esistenza di scambi telefonici sull'unica direttrice Zamperini/Ferrario, risultando, almeno allo stato, un dato sconosciuto se il Ferrario si sia o meno messo in contatto con qualsiasi altro soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente ed a diverso titolo, nell'organizzazione e nel perfezionamento della *combine*. Tutto ciò non consente di attribuire a tali contatti telefonici alcun particolare contenuto ai fini della configurazione dell'illecito, tanto meno quello ipotizzato dalla Procura federale, costituendo un dato acquisito la consolidata amicizia tra i due e la presenza dello Zamperini nella città di Lecce nei giorni in questione, elemento di per sé già sufficiente a giustificare l'intensità dei predetti contatti. A ciò si aggiunga che, come detto, il nominativo di Ferrario non risulta essere mai stato chiamato in causa come protagonista della *combine* da parte dei diversi soggetti ascoltati, lo Gervasoni *in primis*.

Ciò premesso, restano del tutto integre le considerazioni della C.D.N. in ordine alla consapevolezza del Ferrario della procedura di accordo illecito in itinere.

Condivisa pertanto la decisione della C.D.N. circa la qualificazione della fattispecie in termini di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, C.G.S. a carico del calciatore Ferrario, la Corte ritiene, nondimeno, che possa essere parzialmente accolto il gravame proposto dal medesimo Ferrario al fine di ottenere una attenuazione della sanzione comminata. In effetti, poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica del C.G.S. introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, deve trovare applicazione, in mancanza di previsione specifica, la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. in luogo del minimo edittale stabilito dal nuovo testo dell'art. 7, comma 8. Tuttavia la C.D.N. ha ritenuto di dovere equiparare la sanzione a quella di sei mesi introdotta come minimo edittale dalla modifica del 9.6.2011 senza spendere sul punto una particolare motivazione e senza tenere conto, a giudizio di questa Corte, che la posizione del Ferrario possa essere riguardata con minore rigore proprio in ragione del contegno collaborativo che senza dubbio il medesimo calciatore ha ritenuto di dover tenere nei confronti degli organi inquirenti pur non tempestivamente informati così come prevede l'art.7, comma 7, C.G.S. Pertanto, la Corte, nel rispetto anche del principio dell'afflittività della sanzione, ritiene di poter rideterminare la sanzione in mesi 4 di squalifica.

Per questi motivi, la C.G.F. riunito l'appello n. 1) con l'appello n. 4) della Procura Federale in ordine al calciatore Ferrario Stefano, accoglie in parte il ricorso del calciatore relativamente alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, e respinge il ricorso della Procura Federale, rideterminando, pertanto, la sanzione nella squalifica per mesi 4 (quattro).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CASSANO MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 10/CDN del 2 agosto 2013, presentavano ricorso il calciatore Mario Cassano e, limitatamente alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, il Procuratore Federale.

Il Cassano, attraverso il suo difensore, impugnava in primo luogo l'ordinanza n. 3 emessa dal giudice di prime cure, con la quale era stata rigettata la richiesta della stessa difesa di poter interrogare, o per meglio dire controinterrogare, il Gervasoni, le cui dichiarazioni gravatorie, anche nei confronti del Cassano, costituivano il fondamento della tesi accusatoria. Sosteneva in proposito l'appellante che, costituendo il procedimento disciplinare di fatto il settore penale endoassociativo esso dovrebbe conformarsi ai nuovi principi regolatori del processo penale, secondo i quali la difesa ha il diritto di sottoporre ad esame coloro che rendono dichiarazioni eteroaccusatorie, così da concretizzare il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Nel merito della vicenda, si osservava come non vi fossero prove dell'avvenuto contatto tra il Cassano e gli "zingari", anche perché le dichiarazioni del Gervasoni non avevano trovato alcun riscontro esterno, ed anzi, almeno per la partita Lecce- Lazio del 22 maggio2011, era stato lo stesso dichiarante ad escludere che il Cassano fosse a conoscenza della combine.

Il Procuratore Federale, dal canto suo, in relazione alla gara Lazio- Genoa, rilevava che la Commissione Disciplinare circa la posizione del calciatore aveva precisato che "da ultimo, per quanto attiene a Cassano, risulta provato che, antecedentemente alla gara, egli ha favorito il contatto tra il gruppo c.d. degli "zingari" e Zamperini. Si tratta di un comportamento che certamente risulta in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 CGS e che, come tale, va

sanzionato”. Secondo la Procura tale comportamento integrava, invece, compiutamente l’ipotesi accusatoria di concorso in illecito sportivo contestata al Cassano, in quanto rivolto non genericamente a combinare nel futuro più gare indistinte, ma all’alterazione immediata di Lazio-Genoa, che era prevista il giorno successivo.

All’odierna udienza dinanzi la Corte a Sezioni Unite la difesa del reclamante chiedeva, previa decisione sulla decisione di audizione di Carlo Gervasoni, il proscioglimento del Cassano da tutte le incolpazioni. Il Procuratore Federale concludeva invece reiterando la richiesta, avanzata in primo grado, della squalifica di un anno per illecito sportivo, in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori.

La Corte ritiene di dover accogliere solo parzialmente l’appello del calciatore Cassano, nei sensi e limiti appresso indicati, e di poter accogliere, salva una diversa quantificazione della sanzione, quello della procura Federale.

Per inquadrare correttamente i termini della attuale vicenda occorre, preliminarmente, riportare all’attenzione il quadro complessivo della situazione che, come è noto ed evidenziato anche dalle numerose decisioni adottate negli anni scorsi dalla giustizia sportiva nei confronti di diversi tesserati e società, non si esaurisce nell’intervento, al fine di alterare il risultato, e di lucrare il profitto derivante da scommesse sicure, di due gare, Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, ma vede questi due ultimi episodi inseriti in una più vasta e complessa attività corruttiva posta in essere da un gruppo composto da cittadini di nazionalità non italiana, in grado di mettere a disposizione notevoli quantità di denaro contante, con le quali interagire con calciatori di diverse società professionistiche italiane disponibili ad alterare il risultato delle gare da essi stessi, o da loro amici, disputate.

Venendo ora al ricorso in esame, occorre ribadire che debbono essere condivise le considerazioni espresse dal giudice di primo grado circa la richiesta della difesa del Cassano di esaminare il Gervasoni, almeno nel senso che nel procedimento previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, a differenza del processo penale, la prova può formarsi anche al di fuori del dibattimento, sia per ovvi motivi di celerità, sia per altrettanto ovvie ragioni che attengono alla diversità di conseguenze e di natura delle sanzioni applicabili. Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, non è possibile sostenere l’applicabilità automatica di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, “che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile”. Ciò naturalmente non vuol dire che sia del tutto esclusa la possibilità di sentire testimoni o dichiaranti, ma solo che questo passaggio non è obbligatorio ed è lasciato all’apprezzamento del giudicante, che nel caso di specie lo ha ritenuto superfluo. Tale giudizio, come si è anticipato, è condiviso dalla Corte sia in base alla copiosa giurisprudenza formatasi sulla scorta delle dichiarazioni del Gervasoni, ritenute credibili perché confortate da riscontri esterni, sia per il fatto che a sostegno della affermazione di responsabilità del Cassano militano anche elementi diversi.

Il calciatore, infatti, risulta essere già stato sanzionato dalla giustizia sportiva in relazione all’alterazione delle gare Albinoleffe-Piacenza del 20 dicembre 2010 e Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011, in ordine alle quali al Cassano era stato contestato proprio il fatto di avere messo in contatto il coincolpato Zamperini, a sua volta sanzionato, con Hristian Ilievski, esponente del gruppo dei cosiddetti “zingari”. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza circa la sostanziale unitarietà del fenomeno illecito, si tratta nel caso di specie, quindi, semplicemente del rinnovarsi di un comportamento già acclarato in precedenti occasioni. D’altro canto anche Zamperini ha dichiarato, così sostanzialmente asseverando le affermazioni di Gervasoni, che il Cassano, il 13 maggio 2011, la sera precedente la gara Lazio-Genoa, si era adoperato per metterlo in contatto con Gervasoni al fine di consentire l’intervento degli “zingari”, così che appare rispondente al vero che l’appellante era “pacificamente sodale del gruppo degli zingari”. La partecipazione attiva e agevolativa all’instaurarsi dei contatti volti alla realizzazione dell’illecito disvelano un evidente connotato causale nel dispiegarsi dell’azione illecita sanzionata a termini del Codice di giustizia.

Ne consegue che, quanto al ricorso del Procuratore Federale, limitato alla gara Lazio-Genoa, esso a giudizio della Corte merita di essere accolto, ed invero non solo per le circostanze già ricordate, che sono tutte orientate in senso gravatorio per l’incolpato, ma anche in considerazione di un ulteriore dato empirico di tipo logico-sistematico.

L'ennesimo contatto tra Cassano e gli "zingari", seppur come tramite (stabile) di Zamperini, infatti, oltre ad essere, come si è già notato, la ripetizione di un copione da tempo sulle scene, risulta posto in essere espressamente quando mancavano solo due giornate di gara al termine del campionato 2010/2011, e quindi non poteva che essere indirizzato all'aggiustamento della partita immediatamente prossima, giacché altrimenti si sarebbe risolto in un rapporto fine a se stesso privo di scopo concreto.

Risulta, allora, in definitiva non condivisibile la parte della decisione di primo grado laddove essa, pur ritenendo provato il contatto tra il gruppo degli "zingari" e Zamperini attraverso Cassano, riqualifica tale comportamento declassandolo a mera violazione dei principi generalissimi di lealtà e probità sportiva cui all'art. 1 CGS, mentre per le ragioni descritte esso deve essere ascritto alla più grave categoria dell'illecito sportivo, in concorso, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS.

Al contrario, in relazione all'incontro Lecce – Lazio non sono emersi concreti contatti tali da giustificare l'affermazione di responsabilità del Cassano, finanche in relazione alla violazione dei suddetti principi ex art. 1 CGS, di modo che l'appello del medesimo può trovare accoglimento in parte qua.

Circa la sanzione complessivamente da infliggere, in esito all'accoglimento di entrambi gli appelli, nei limiti accennati, la Corte osserva che in primo grado la Procura Federale aveva richiesto la squalifica per un anno (richiesta ribadita nella presente sede), in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori, in ordine alle gare Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, mentre la Commissione Disciplinare aveva irrogato, riqualificati entrambi gli episodi come violazione dell'obbligo di lealtà sportiva, la squalifica per quattro mesi.

L'impugnazione dell'organo federale di accusa attiene, come più volte ribadito, alla sola gara Lazio-Genoa, ed il parziale accoglimento dell'appello defensionale del tesserato reclamante limita l'affermazione di responsabilità del calciatore alla sola detta gara Lazio – Genoa, in ordine alla quale l'accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, riqualificato il fatto ascritto come illecito sportivo ai sensi dell'art. 7 CGS, comporta che la Corte ridetermini la sanzione da infliggersi nei confronti del calciatore Mario Cassano in mesi sei di squalifica, in continuazione con le pregresse decisioni sanzionatorie, misura che appare, anche sul piano dosimetrico, adeguata al complessivo reale comportamento partecipativo dell'incolpato.

Per questi motivi la C.G.F., riunito l'appello n. 5) con l'appello n. 4) della Procura Federale in relazione alla posizione del calciatore Cassano Mario, accoglie in parte il ricorso del calciatore annullando la sanzione inflitta per l'incontro Lecce/Lazio del 22.5.2011; accoglie altresì l'appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011, e, pertanto, ridetermina la sanzione inflitta ai sensi dell'art. 7, commi, 1, 2 5 e 6 C.G.S., secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in mesi 6 di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete